



DECRETO DEL DIRETTORE

N. 240 DEL 15.10.2014

OGGETTO:

“Convenzione per l'utilizzo del Servizio Ristorazione a favore di particolari categorie di utenti” con l'ASSOCIAZIONE CILLA - Approvazione.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14, comma 5, della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8 con il quale si definiscono le competenze del Direttore;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010 con la quale si procede alla nomina del Direttore;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 20.12.2013 con la quale si approva il bilancio di previsione per l'anno 2014;

PREMESSO che la Regione Veneto, con Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, all'art. 26, comma 6, stabilisce che “l'eventuale utilizzazione del servizio da parte di altri utenti o studenti privi dei requisiti di cui ai commi 3, 4 e 5, può aver luogo senza oneri per le Aziende”;

RILEVATO che nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona del 30.06.2011, verbale n. 2 del 30.06.2011, il Presidente dell'ESU comunicava la possibilità di stipulare accordi convenzionali con soggetti esterni all'ambito universitario, da considerare comunque utenti ESU;

VISTO il Decreto del Direttore n. 189 del 26.10.2011 con il quale è approvato il testo della Convenzione "tipo" da applicare a persone giuridiche pubbliche e private;

RILEVATO che ai sensi del punto 10 al Capitolato Speciale di Gara, allegato sub D al Contratto di Appalto con la gestione del servizio ristorazione per l'ESU di Verona, espressamente richiamato dall'art. 1 del medesimo contratto, viene stabilito che:

"I pasti da ricomprendere nel contratto di appalto saranno solo quelli erogati agli utenti in possesso del tesserino di accesso ESU e, comunque, solo a chi sia autorizzato dall'ESU mediante apposito documento.

A - I prezzi contrattuali da riconoscere alla Ditta sono quelli risultanti dall'allegato 4 "Modulo offerta" sub a).

Per gli utenti ESU, paganti una tariffa minore rispetto ai prezzi contrattuali, alla Ditta verrà riconosciuta la differenza.

Per gli utenti ESU, paganti una tariffa maggiore rispetto ai prezzi contrattuali, la ditta dovrà riconoscere la differenza all'ESU.

B - Alla ditta è consentito dall'ESU di erogare, in un apposito spazio limitato ed attrezzato opportunamente, il servizio di ristorazione anche ad utenti diversi da quelli ESU purchè la medesima ditta sia in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative.

La ditta garantisce che non verranno pregiudicati in alcun modo i livelli qualitativi del servizio riservato prioritariamente agli utenti ESU a causa della presenza di altri utenti.

La ditta comunica all'ESU il prezzo unitario dei pasti erogati ad utenti diversi da quelli ESU.

La ditta si impegna a comunicare giornalmente il conteggio dei pasti distribuiti ad utenti diversi da quelli ESU.

La ditta è autorizzata, compatibilmente con la priorità dei clienti ESU, a produrre pasti per utenti esterni."

RILEVATO che, nel rispetto del richiamato contratto di appalto per la gestione del servizio di ristorazione ESU di Verona, l'Azienda può applicare tariffe superiori rispetto ai prezzi contrattuali;

CONSIDERATA la richiesta avanzata dall'ASSOCIAZIONE CILLA – Sede Legale: Via Forcellini, 172 – 35128 Padova – CF 92047700288 (ns. prot. n. 000752 pos. 48/1 del 11.03.2014 e ns. prot. n. 003652 pos. 48/1 del 09.10.2014) riguardo alla possibilità di accesso al servizio di ristorazione a favore di familiari/accompagnatori di malati, provenienti da fuori provincia a regione, in cura o degenza presso gli ospedali cittadini;

RITENUTO di aderire alla richiesta in argomento;

VALUTATO che tale richiesta non può essere soddisfatta applicando le condizioni previste dalla "Convenzione Tipo" adottata con Decreto del Direttore n. 189 del 26.10.2011 in quanto necessita di specifiche previsioni normative;

VISTO il testo della "Convenzione per l'utilizzo del Servizio Ristorazione a favore di particolari categorie di utenti", allegato "A" al presente Decreto del quale costituisce parte integrante;

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n.68;

VISTO il DPCM 9 aprile 2001;

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;

VISTA la Decreto del Direttore n. 189 del 26.10.2011;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di approvare la “Convenzione per l'utilizzo del Servizio Ristorazione a favore di particolari categorie di utenti”, allegato “A” al presente decreto del quale costituisce parte integrante;
2. di delegare agli uffici competenti ogni ulteriore provvedimento conseguente alla adozione del presente provvedimento;
3. di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Marco Saglia;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico dell'Azienda.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8.

Direzione
Benefici e Servizi agli Studenti
IL DIRIGENTE
(Luca Bertaiola)

IL DIRETTORE
(Gabriele Verza)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € _____ sul cap. _____

del Conto ☐ R / ☐ C del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE

CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE
A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI UTENTI
TRA

l’ESU di Verona, Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, con sede a Verona, via dell’Artigliere 9, 37129 – Codice fiscale 01527330235, Partita IVA 01527330235 – di seguito denominata “Azienda”, nella persona di Gabriele Verza, Direttore dell’Azienda presso la quale è domiciliato per la carica;

E

ASSOCIAZIONE CILLA, di seguito denominata “Cilla”, con sede e domicilio fiscale in Padova, Via Forcellini 172, C.F. 92047700288, in persona della sig.ra Mariella Arzenton, nata a Oppeano (VR) il 09/07/1959, giusta delega del Presidente dell’Associazione sig. Albanese Salvatore, nato a Polizzi Generosa (PA), il 23/06/1951 prot. ESU n. 003652 pos. 48/1 del 09/10/2014

PREMESSO

- che la Regione Veneto, con Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, all’art. 26, comma 6, stabilisce che “l’eventuale utilizzazione del servizio da parte di altri utenti o studenti privi dei requisiti di cui ai commi 3, 4 e 5, può aver luogo senza oneri per le Aziende”;
- che nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell’ESU di Verona

del 30.06.2011, verbale n. 2 del 30.06.2011, il Presidente dell'ESU comunicava la possibilità di stipulare accordi convenzionali con realtà esterne all'ambito universitario;

- RILEVATO che ai sensi del punto 10 al Capitolato Speciale di Gara, allegato sub D al Contratto di Appalto con la gestione del servizio ristorazione per l'ESU di Verona, espressamente richiamato dall'art. 1 del medesimo contratto, viene stabilito che:

“I pasti da ricomprendere nel contratto di appalto saranno solo quelli erogati agli utenti in possesso del tesserino di accesso ESU e, comunque, solo a chi sia autorizzato dall'ESU mediante apposito documento.

A - I prezzi contrattuali da riconoscere alla Ditta sono quelli risultanti dall'allegato 4 “Modulo offerta” sub a).

Per gli utenti ESU, paganti una tariffa minore rispetto ai prezzi contrattuali, alla Ditta verrà riconosciuta la differenza.

Per gli utenti ESU, paganti una tariffa maggiore rispetto ai prezzi contrattuali, la ditta dovrà riconoscere la differenza all'ESU.

B - Alla ditta è consentito dall'ESU di erogare, in un apposito spazio limitato ed attrezzato opportunamente, il servizio di ristorazione anche ad utenti diversi da quelli ESU purchè la medesima ditta sia in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative.

La ditta garantisce che non verranno pregiudicati in alcun modo i livelli qualitativi del servizio riservato prioritariamente agli utenti ESU a causa della presenza di altri utenti.

La ditta comunica all'ESU il prezzo unitario dei pasti erogati ad utenti

diversi da quelli ESU.

La ditta si impegna a comunicare giornalmente il conteggio dei pasti distribuiti ad utenti diversi da quelli ESU.

La ditta è autorizzata, compatibilmente con la priorità dei clienti ESU, a produrre pasti per utenti esterni.”

- RILEVATO che, nel rispetto del richiamato contratto di appalto per la gestione del servizio di ristorazione ESU di Verona, l’ESU può applicare tariffe superiori rispetto ai prezzi contrattuali;
- RITENUTO di consentire l’accesso a tali accordi convenzionali, a persone giuridiche pubbliche e private;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L’Azienda mette a disposizione di Cilla soggetto giuridico di diritto privato n. 10 tessere numerate a banda magnetica od altro documento abilitante all’utilizzo del servizio per l’accesso al proprio servizio di ristorazione.

ART. 2

Il servizio di ristorazione verrà svolto durante tutto l’anno presso i ristoranti universitari “San Francesco” e “Le Grazie”, per i normali turni di distribuzione e secondo le modalità stabilite dall’Azienda in favore degli studenti e con l’esclusione degli ordinari periodi di chiusura.

ART. 3

La composizione del pasto e relative grammature sono quelle previste dai

contratti di appalto stipulati tra l'Azienda e le società appaltatrici del servizio di ristorazione. L'offerta delle diverse composizioni dalla data della presente convenzione è quella esposta all'art. 4.

L'Azienda si riserva di introdurre nuove tipologie di pasto o di modificare quelle ora offerte dandone comunicazione.

ART. 4

Il costo del singolo pasto viene determinato, in relazione alle consumazioni standard, dall'Azienda anche in rapporto ad eventuali contratti con ditte appaltatrici del servizio ristorazione. I prezzi che verranno riservati agli utenti di codesta Associazione sono i seguenti:

Tipologia pasto	Descrizione	Tariffa
Pasto INTERO	Primo, secondo (caldo o freddo), contorno, frutta/dessert/dolce, pane, una bevanda	6,50
	1) pizza, frutta/dessert/dolce, una bevanda	6,50
Pasto RIDOTTO	2) primo, contorno, frutta/dessert/dolce, una bevanda	5,20
	3) secondo (caldo o freddo), contorno, pane, una bevanda	5,20
Pasto MINI	5) primo, pane, una bevanda	4,00
SOSTITUZIONI	il primo, il secondo e il contorno possono essere sostituiti rispettivamente con uno yogurt	

ART. 5

Per l'utilizzo del servizio di ristorazione l'Azienda rilascerà n. 10 tessere numerate a banda magnetica od altro documento abilitante all'utilizzo del servizio, alle tariffe di cui all'art.4.

I documenti dovranno essere esibiti ai cassieri per la consumazione di ogni pasto.

In caso di smarrimento della tessera dovrà essere data immediata comunicazione scritta all'Azienda che provvederà all'immediata disabilitazione ed emissione di una nuova tessera.

ART. 6

L'utente, in possesso di una delle tessere messe a disposizione di Cilla, che fruisce del servizio ristorazione corrisponderà alla cassa l'importo pari alla tariffa corrispondente alla tipologia di pasto scelta.

ART. 7

L'Azienda, su specifica richiesta del singolo utente, può mettere a disposizione l'elenco dei pasti effettuati nel periodo di tempo da essa indicato.

ART. 8

L'Azienda si riserva di controllare in ogni momento il corretto utilizzo dei documenti abilitanti alla fruizione del servizio.

ART. 9

L'Azienda concorderà con Cilla la variazione del prezzo del pasto in relazione alle proprie politiche gestionali e nel rispetto delle vigenti norme.

ART. 10

La presente convenzione ha efficacia dal momento della sottoscrizione e ha durata a tutto il 31.12.2015, salvo disdetta di una delle parti, da esercitarsi ai sensi dell'art. 1373 del codice civile e da comunicarsi alla controparte con un preavviso di 60 (sessanta) giorni.

La presente convenzione è risolta di diritto in caso di cessazione della competenza in materia di servizio di ristorazione universitaria in capo all'ESU di Verona.

Sono ammesse variazioni dei contenuti del presente atto prima della sua naturale scadenza annuale, tramite specifici accordi tra le parti da

formalizzarsi in atti aggiuntivi alla Convenzione.

ART. 11

Relativamente ai dati personali di cui avranno la disponibilità, Cilla e ESU si impegnano, quale autonomi titolari del trattamento, ad osservare scrupolosamente il Decreto Legislativo 196/2003 smi., nonché tutti gli atti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 12

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

ART. 13

Tutte le spese e oneri fiscali, inclusa l'imposta di bollo, inerenti e conseguenti al presente atto, redatto in triplice originale, sono a carico delle parti in egual misura.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR.26 aprile 1986, n. 131.

ART. 14

Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente atto, e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente sarà in via esclusiva quello di Verona.

Verona,

ASSOCIAZIONE CILLA
(sig.ra Arzenton Mariella)

IL DIRETTORE
ESU di Verona
(Dott. Gabriele Verza)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, ESU di Verona e Cilla dichiarano di approvare specificamente il contenuto dei sotto richiamati articoli 10 e 14 del presente contratto.

ASSOCIAZIONE CILLA
(sig.ra Arzenton Mariella)

IL DIRETTORE
ESU di Verona
(Dott. Gabriele Verza)